



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Prima**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2023, proposto da Nicola Russo, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria *ex lege* in Lecce, piazza S. Oronzo;

Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - Enac, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Alessandro Scifo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Aeroporti di Puglia Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Calasso, Gianluca Impedovo, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Avvocatura Distrettuale dello Stato-Lecce, non costituita in giudizio;

*per l'accertamento*

dell'inadempimento di ENAC, Regione Puglia e Aeroporti di Puglia spa, o chi di ragione, in ordine alla mancata apertura dell'Aeroporto di Grottaglie- Taranto a voli passeggeri, giusta convenzione n. 40 del 25 gennaio 2002 tra Seap (Società Esercizio Aeroporti Puglia spa-(SEAP,) successivamente dal 2006 ATP(Aeroporti di Puglia spa), ed E.N.A.C.- Ente Nazionale per l'Aviazione civile;

nonché per l'accertamento

dell'inadempimento di ENAC, Regione Puglia e Aeroporti di puglia spa, o chi di ragione, in ordine all'attuazione dello Spazio-porto per fini anche turistici e attività di sperimentazioni di veicoli aeronautici anche senza pilota presso l'Aeroporto di Grottaglie, così come deliberati ed approvati, in mancanza di norme di legge nazionali e di idonei piani sicurezza generale, con conseguente illegittimi provvedimenti e/o mancati provvedimenti diretti a favorire l'attività privata ed industriale in danno del necessario servizio pubblico e di pubblica utilità portato dal trasporto aereo dei cittadini, utenti e consumatori della Provincia di Taranto, e quindi, del sottoscritto utente e consumatore, con conseguente violazione della libertà di circolazione di cui all'art. 16 della Costituzione;

nonché per la declaratoria

-nei confronti di ENAC, Regione Puglia ed Aeroporti di Puglia, in ordine all'immediata apertura ai voli civili e commerciali passeggeri dell'Aeroporto di interesse di Taranto-Grottaglie "Arlotta", previo un piano economico-finanziario previsto dalla citata Convenzione del 25.1.2002 n. 40 e dalle leggi in materia, nel rispetto del principio di NON discriminazione e di imparzialità, attualmente violati, in riferimento agli altri aeroporti regionali pugliesi;

-dell'accertata compatibilità o meno tra il funzionamento dell'aeroporto de quo, aperto ai voli passeggeri e l'istituzione dello Spazio-porto ed attività di

sperimentazione anche di aeromobile senza pilota, previa accertamento di un valido piano di sicurezza per le attività aeroportuali in genere, per il territorio circostante, l'aeroporto in questione e per la popolazione ivi residente;

-nei confronti di ENAC e Ministro dei trasporti, al fine di disporre quest'ultimi la revoca e decadenza della Gestione dell'Aeroporto di Grottaglie ad Aeroporti di Puglia spa, e, quindi, la revoca della Concessione per le palesi omissioni ed inadempimenti in ordine alla mancata apertura e funzionamento ai voli civili passeggeri di detto aeroscalo pubblico, nonché alla mancata attuazione o ritardo del piano di programma e di investimenti giusto art. 14 della citata Convenzione n. 40 del 25 gennaio 2002, e art. 13 del D.M. 12 novembre 1997, n. 521, con conseguente nomina di un Commissario per la gestione operativa di tale Aeroporto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ente Nazionale per L'Aviazione Civile – Enac, Regione Puglia, Aeroporti di Puglia Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

- visto il ricorso in esame, con il quale il ricorrente – quale cittadino-consumatore – ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento di ENAC, Regione Puglia e Aeroporti di Puglia spa, in ordine alla mancata apertura dell'Aeroporto di Grottaglie- Taranto a voli passeggeri, con conseguente condanna “... *all'immediata apertura ai voli civili e commerciali passeggeri dell'Aeroporto di interesse di Taranto-Grottaglie – Arlotta*”;

- viste le eccezioni preliminari di inammissibilità articolate dalle Amministrazioni resistenti, e ritenutane la fondatezza. Invero:

a) il ricorrente si è dichiarato “*utente e consumatore, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 101 del Codice del consumo*” (cfr. ricorso, p. 2), senza tuttavia indicare quali sia la tipologia di azione da lui esperita, e senza chiarire se egli agisca nei confronti dell’autore di una condotta lesiva. In definitiva, non è dato comprendere dal tenore dell’atto impugnato quale sia l’azione esperita dal ricorrente. Già soltanto per tali ragioni, il ricorso è inammissibile, essendo conculcato il diritto di difesa delle controparti, non in grado di articolare deduzioni specifiche in rapporto ad un’azione rimasta sostanzialmente ignota quanto a tipologia e presupposti costitutivi;

b) ferma restando la natura assorbente delle considerazioni testé esposte, rileva il Collegio, ragionando per congetture (circostanza, quest’ultima, che comprova l’inammissibilità del ricorso, dovendo gli elementi costitutivi dell’azione emergere in termini chiari e inequivoci dall’esame del libello introduttivo, non potendosi certamente ragionare “per ipotesi”, secondo un *modus operandi* del tutto estraneo allo schema del processo, e della sentenza che ne è il terminale), che:

b.1) qualora si trattasse di azione popolare, essa sarebbe senz’altro inammissibile, essendo le ipotesi di sostituzione processuale tassativamente determinate dalla legge, la quale richiede invece, quale requisito di ammissibilità del ricorso, la lesione di un interesse personale, concreto e attuale da parte del ricorrente;

b.2) qualora si trattasse di azione di classe pubblica, ex art. 1 d. lgs. n. 198/09, essa sarebbe improcedibile per mancata diffida ad adempiere (cfr. art. 3 d. lgs. n. 198/09), e comunque inammissibile per mancata sussistenza dei requisiti normativamente previsti ai fini in esame. In particolare, manca la prova della sussistenza di “*interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori*” (art. 1 d. lgs. n. 198/09 cit.), in quanto il ricorrente agisce *uti singuli*, senza fornire alcun elemento da cui desumersi che quello azionato nell’odierno giudizio sia un interesse di tipo non già personale e diretto, ma proprio

di una intera categoria di consociati (utenti e consumatori). In sostanza, non è dato comprendere a che titolo il ricorrente pretenda di rappresentare una categoria omogenea di utenti-consumatori, in assenza di quegli indici di rappresentatività elaborati dalla giurisprudenza (fine statutario; rappresentatività e/o radicamento territoriale; vicinanza agli interessi coinvolti), che soli consentono la trasformazione dell'interesse diffuso – il quale per sua natura è adespota – in interesse collettivo, come tale azionabile in sede giurisdizionale;

- ritenuto pertanto, per tali ragioni, che il ricorso deve ritenersi inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire da parte del ricorrente;

- ritenuta altresì, *ad abundantiam*, l'infondatezza, nel merito, del proposto ricorso, in quanto il ricorrente chiede l'accertamento dell'obbligo di immediata attivazione, ai fini civili, dello scalo aeroportuale di Grottaglie, nel mentre alcun obbligo sussiste in capo alle Amministrazioni coinvolte, essendo le relative determinazioni rimesse all'apprezzamento discrezionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (MIMS), ai sensi della l. n. 144/99, nonché della l. n. 289/02; con la conseguenza che il riconoscimento dell'obbligo di immediata attivazione, ai fini civili, dello scalo aeroportuale di Taranto si tradurrebbe in un indebito sindacato giudiziale su poteri non ancora esercitati, in violazione della previsione di cui all'art. 34 co. 2 c.p.a;

- ritenuto pertanto, in conclusione, che il proposto ricorso sia inammissibile, e comunque, nel merito, infondato;

- ritenuto che ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono, in questa sede, di arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità, per difetto di legittimazione ad agire da parte del ricorrente (nel senso dell'ordine di esame delle varie questioni rilevanti in sede giudiziale, cfr. C.d.S, AP n. 5/15);

- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

Daniela Rossi, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Roberto Michele Palmieri**

**IL PRESIDENTE**

**Antonio Pasca**

**IL SEGRETARIO**